



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 26/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 456

Supersano (Le) - Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie in località Masseria Macrì. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Deroga alle prescrizioni di base - art. 5.07 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Supersano (Le).

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i lavori e le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere oggetto di concessione edilizia (ossia permesso di costruzione) o di autorizzazione edilizia oppure di denuncia di attività senza il preliminare rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del P.U.T.T./P. stesso. Tale autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Pertanto, il contrasto con tali prescrizioni di base impedisce il rilascio con esito favorevole dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Tuttavia è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto)

alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.”

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Supersano (LE) è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

Soggetto proponente: Comune di SUPERSANO (LE)

INTERVENTO: Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie in località Masseria Macri. D.C.C. n. 15 del 29.10.2009

Con nota comunale protocollo n. 8192 del 10.11.2009 acquisita al protocollo regionale n. 178 del 07.01.2010 del Servizio Urbanistica, il Comune di Supersano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ad un progetto per la realizzazione di un'elisuperficie destinata all'uso esclusivo di elicotteri nell'area della Masseria Macri localizzata nell'immediata periferia nord dell'abitato di Supersano. Gli elaborati trasmessi, in duplice copia, sono:

- D.C.C. n. 15 del 29.10.2009
- A1 - Relazione descrittiva
- A2 - Studio di prefattibilità ambientale
- A2-1 - Compatibilità dell'intervento con le previsioni del PUTT/P
- A2-2 - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi
- A3 - Indagini geologiche, idrologiche preliminari
- A4 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- B1 - Corografia e inquadramento geografico
- B2 - Planimetria generale e stato dei luoghi
- B3 - Planimetria piano quotato
- B5 - Particolari costruttivi
- C1 - Computo metrico estimativo
- C2 - Elenco prezzi unitari

Secondo quanto emerge dalla Deliberazione di Consiglio Comunale, nonché dagli atti scritto grafici trasmessi, l'intervento da realizzare a cura di Alidaunia s.r.l., interamente finanziato dalla Regione Puglia (delibere CIPE n. 142/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000), è da ritenersi di interesse regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 13/2001, come precisato dall'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione della Regione, Servizio programmazione vie di comunicazione con nota prot. n. 26/0753/pvc del 19.05.2008, allegata alla stessa deliberazione. Tale intervento, infatti, è parte della Rete eliportuale pugliese finalizzata alla realizzazione di un sistema di punti di atterraggio per elicotteri, con operatività diurna e notturna, strategicamente distribuiti sul territorio regionale.

E' ulteriormente precisato che l'elisuperficie svolgerà funzioni di assoluta necessità e di preminente

interesse per la popolazione residente e non solo, trattandosi di attività di elisoccorso, protezione civile e trasporto pubblico passeggeri.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale di Supersano chiarisce che l'intervento non ha alternative localizzative, dimostrando l'assoluta priorità del sito prescelto in quanto incluso nell'ambito di un impianto aeronautico già esistente, una ex avio superficie attualmente in uno stato giuridico mutato in relazione alla chiusura dell'impianto da parte dell'ENAC per cause di natura amministrativa.

Per ciò che riguarda i profili di coerenza con lo strumento urbanistico vigente, essendo l'area interessata tipizzata "E - agricola", si ritiene di precisare che a seguito del presente provvedimento, al fine di perfezionare il procedimento avviato dal Comune di Supersano, occorre che lo stesso proceda secondo le disposizioni della L.R. n. 13/2001, assumendo l'intervento in oggetto i caratteri di opera pubblica.

La proposta progettuale, che interessa una superficie di 5490 mq, nello specifico, prevede:

- una piattaforma di decollo/atterraggio realizzata in soletta di cls con aggiunta di uno strato di superficiale in cemento resinoso;
- un vano tecnico prefabbricato leggero, amovibile destinato ad accogliere passeggeri e merci, terminale di rete e centralina operativa di controllo remoto;
- impianti vari (bunkeraggio, antincendio, illuminazione notturna della piattaforma, gruppo elettrogeno, videosorveglianza) di tipo ecocompatibile, ovvero alimentati con energia alternativa del tipo fotovoltaico;
- un'area di rispetto dell'intero impianto recintata con pannelli in rete plastificata (amovibili) su cordolo di pietra locale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Stante la classificazione "B", le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico di insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee";
- con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ATD di cui al punto 3 dell'art. 3.03 va evitata ...l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti, la modificazione dell'assetto idrogeologico";
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.

3.04 va evitata ogni alterazione dell'integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa si evince che la zona oggetto d'intervento risulta essere interessata direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche, di seguito evidenziate, in relazione agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti):

- Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: dalle cartografie tematiche del P.U.T.T./P., la zona d'intervento è interessata dall'area annessa di un bosco, nonché da un'area a "parco" (segnalazione indicata nella tavola serie n. 4 del P.U.T.T./P. come "Bene naturalistico - Parco"), confermata nell'elaborato denominato "Allegato A2-1-Compatibilità dell'intervento con le previsioni del PUTT/P") e non riconosciuta nella Delibera di Consiglio Comunale. Tuttavia, in questa sede, in assenza di una precisa procedura di adeguamento al P.U.T.T./P. e di attestazione circa l'esistenza o meno di tali componenti paesaggistiche, si ritiene di rilevare che gli interventi previsti, di fatto, interferiscono con dette componenti;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: le aree d'intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè gli interventi interferiscono, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Inoltre, l'intervento da realizzare, in base alla documentazione pervenuta, risulta localizzato in un contesto agricolo sostanzialmente integro in prossimità delle Serre di Supersano.

In base a quanto sopra evidenziato l'intervento è previsto in aree in cui risultano operanti e vincolanti le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., rilevando, per il caso in oggetto e sotto tale profilo, una interferenza significativa con i vincoli di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P..

Secondo quanto premesso, l'intervento proposto si configura come una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Conseguentemente si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Supersano in merito alla richiesta di rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ferma restando la successiva fase di adempimenti secondo le disposizioni della L.R. n. 13/2001 (adozione di specifica variante al PdF e conseguenti adempimenti).

- A riguardo, come risulta dagli elaborati progettuali pervenuti, l'Amministrazione Comunale ha verificato:
- che le opere da realizzare sono di importante interesse per la popolazione residente;
 - che le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative;
 - che le opere da realizzare sono di interesse regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 13/2001

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione nonché alla soluzione progettuale adottata, non significativamente invasiva, risulta sostanzialmente compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali presenti nei luoghi, anche in considerazione delle necessarie opere di mitigazione ambientale di seguito prescritte.

Premesso quanto innanzi, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di

poter esprimere parere paesaggistico favorevole, ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e rilasciare la deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 delle N.T.A., ferma restando la successiva fase di adempimenti comunali ai sensi della L.R. n. 13/2001 e a condizione che:

- a) siano ridotti al minimo gli eventuali scavi e i materiali di risulta provenienti dagli stessi dovranno essere allontanati e posti in discarica;
- b) sia mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme, e l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "B" degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento non era possibile procedere alla approvazione del presente progetto in variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di Supersano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente provvedimento, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti dello stesso.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Supersano del provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Supersano (LE), per le motivazioni richiamate in narrativa e relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione della elisuperficie in località Masseria Macrì, il parere paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 5.03 e il provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini riportati in narrativa, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
